

Il Consiglio di Stato afferma il diritto alla continuità educativa e didattica

(Sentenza n° 4074/2008)

Salvatore Nocera Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD

Dopo le decisioni dei giudici di merito relative alla sussistenza del diritto degli alunni con disabilità ad avere la nomina di un assistente alla comunicazione (cfr. ad esempio Ordinanza n. 2069 del 2007 del Tribunale di Salerno - sez distaccata di Eboli descritta nella Scheda n° 231. Riaffermato dal Tribunale di Salerno il diritto all'assistente per la comunicazione) di recente il Consiglio di Stato con la Sentenza n° 3104/2009 ha affermato anche il **diritto alla continuità educativa o didattica**.

Il Consiglio di Stato fa propria l'argomentazione dei genitori ricorrenti secondo cui:

"il continuo cambiamento dell'insegnante di sostegno e dell'educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) abbia compromesso l'omogeneità e la continuità dell'intervento individuale in favore del soggetto disabile."

Annullando la Sentenza del TAR di Trieste che negava tale diritto, il Consiglio di Stato ha stabilito che:

*"le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall'educatore) devono essere prestate con **modalità idonee** a realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno e a **garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel processo di integrazione.**"*

In concreto ciò significa che l'Ente Locale deve garantire negli anni la **nomina dello stesso assistente** per l'autonomia o la comunicazione.

Lo stesso principio, come si ricava dal primo brano della motivazione riportato, riguarda anche l'obbligo dell'Amministrazione Scolastica a nominare negli anni lo stesso insegnante per le attività di sostegno, almeno per la durata del ciclo di quel grado di istruzione (ad es. Scuola Primaria, scuola secondaria di primo grado).

OSSERVAZIONI

La decisione riguarda specificamente la continuità di nomina della stessa persona che svolge assistenza da parte del Comune.

Però il principio enunciato nella sentenza può applicarsi anche all' insegnante di sostegno per il quale c'è un semplice accenno.

Tale principio potrebbe quindi successivamente invocato a sostegno di ricorsi tendenti alla continuità didattica dell'insegnante per le attività di sostegno.

Però in tal caso bisognerà verificare come la magistratura risolverà il nodo concernente il rispetto delle graduatorie in presenza di nomine di supplenti annuali. Probabilmente qualche lume potrebbe venire dal principio enunciato in altra Sentenza del Consiglio di Stato n° 245 del 1994 in cui si sostiene che le graduatorie debbono facilitare la scelta delle persone migliori nella realizzazione dei diritti degli studenti e non costituire un "ostacolo burocratico" a tale scelta (vedi scheda n° 110. L'insegnante per il sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto il suo compito (Sentenza Consiglio di Stato n. 245 del 1994)).

La sentenza



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

N.3104/09

Reg.Dec.

N. 4074 Reg.Ric.

ANNO 2008

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4074/2008, proposto dai Signori XXXX e XXXXXX , genitori del minore XXXXXX , rappresentati e difesi dagli Avv. ti Carmine Pullano e Angelo Scarpa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Alberico II n.11;

contro

- Sovrintendenza Scolastica Regionale del Friuli Venezia Giulia, in persona le legale rappresentante pro-tempore, e - Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro in carica pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria;
- Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Serena Giraldi e Domenico Vicini, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Domenico Vicini in Roma, Via Emilio dè Cavalieri n. 11

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 55/2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione delle amministrazioni intimare;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009, la relazione del Consigliere Michele Corradino;

Uditi l'Avv. Villani per delega dell'Avv. Scarpa, l'Avv. dello Stato Borgo e Vicini;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

I signori XXXX e XXXXXX, genitori del minore XXXXXX, hanno adito il Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia per l'accertamento e la dichiarazione del diritto del proprio figlio minore Michele, affetto da una grave forma di autismo, alla continuità didattica ai sensi degli artt. 12 e 14 della legge n. 104/1992 ovvero, in subordine, ad essere integrato nella classe partecipando alle lezioni con l'ausilio dell'assistente alla comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, evidenziando come il continuo cambiamento degli educatori avesse compromesso la necessaria continuità relazionale consigliata dai medici.

Il TAR adito, con sentenza n. 55/2008, ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti sostenendo che le garanzie del diritto allo studio e all'assistenza del minore disabile non possono trasmodare nelle scelte delle modalità concrete con cui il servizio di sostegno socio educativo viene svolto.

Avverso la decisione del primo giudice, i genitori del minore hanno proposto appello perché affetta da gravi errori in giudicando. In particolare gli appellanti sostengono che gli atti ed i provvedimenti adottati dal Comune e dalla scuola nel servizio assistenziale in ambito scolastico costituiscano elusione degli obblighi previsti dalla legge n. 104/1992 (artt. 8, 12 e 13), finalizzati a dare concreta attuazione al diritto allo studio ai disabili in età scolare.

L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio senza spiegare difese scritte.

Il Comune di Trieste si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e rilevando che l'ente, sin dall'anno scolastico 2000-2001, ha costantemente prestato i servizi di assistenza di propria competenza.

Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato, secondo quanto di seguito precisato.

Come anticipato in punto di fatto, gli appellanti hanno chiesto l'accertamento del diritto del loro figlio alla continuità didattica con l'educatore XXXXX (unico soggetto con il quale il figlio è riuscito ad intraprendere un efficace percorso logopedico) o, in subordine, la presenza dell'assistente per la comunicazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 104/1992.

I giudici di primo grado - pur condividendo che le amministrazioni coinvolte debbano tenere conto di tutte le problematiche connesse all'effettivo svolgimento della continuità didattica, impiegando personale specializzato - hanno, tuttavia, ritenuto che la richiesta dei genitori, finalizzata alla scelta individuale dell'educatore, contrasti con il potere organizzativo della p.a. e che, comunque, non sia configurabile un diritto alla continuità didattica nel senso invocato dai ricorrenti.

Al riguardo, il Collegio osserva che la richiesta dei genitori sia stata debitamente comprovata dall'esigenza di contenere le reiterate regressioni comportamentali del figlio, causate dal continuo cambiamento delle figure professionali incaricate del sostegno didattico; tale richiesta - sebbene formulata in termini di individuazione del nominativo del singolo operatore - nella sostanza attiene alle concrete modalità di svolgimento degli obblighi di integrazione scolastica previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 104/1992, ed in particolare alla *"programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio-assistenziali"* di cui alla lett. a), comma 1° dell'art. 13 citato.

Fatta questa premessa, non si può fare a meno di rilevare come, nel caso in esame, il continuo cambiamento dell'insegnante di sostegno e dell'educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) abbia compromesso l'omogeneità e la continuità dell'intervento individuale in favore del soggetto disabile.

Sul punto, il Collegio ritiene, invece, che l'organizzazione dell'attività di sostegno socio assistenziale da parte degli enti locali (così come l'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche) non possa, in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria.

Pertanto, le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall'educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua

costantemente l'alunno disabile nel processo di integrazione.

Nei termini sopra descritti e con riferimento all'accertamento del diritto alla continuità didattica, l'appello è fondato, mentre l'accoglimento della richiesta principale esonera il Collegio dall'esame della richiesta formulata in via subordinata (assegnazione di assistente alla comunicazione).

Per le considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarato l'obbligo del Comune di Trieste di garantire al minore XXXXXX la continuità educativo-didattica con l'educatore XXXXXXXX, e solo nel caso di comprovata ed oggettiva indisponibilità di quest'ultima, di assicurare al minore un'analogo figura professionale che garantisca la continuità e la stabilità dell'intervento individuale di sostegno.

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'obbligo del Comune di Trieste di garantire al minore ricorrente la continuità educativo-didattica nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Trieste al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante che liquida in € 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Maurizio Meschino	Consigliere
Roberto Chieppa	Consigliere
Michele Corradino	Consigliere, Est.
Roberto Giovagnoli	Consigliere

Presidente
CLAUDIO VARRONE

Consigliere
MICHELE CORRADINO

Segretario
GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria